

11 Prodotti della macinazione; malto; amidi e fecole; inulina; glutine di frumento

Note

1. Sono esclusi da questo capitolo:
 - a) il malto torrefatto, condizionato per essere usato come succedaneo del caffè (voce 0901 o 2101, secondo il caso);
 - b) le farine, le semole, i semolini, gli amidi e le fecole preparati della voce 1901;
 - c) i «corn flakes» e altri prodotti della voce 1904;
 - d) gli ortaggi o i legumi, preparati o conservati, delle voci 2001, 2004 o 2005;
 - e) i prodotti farmaceutici (capitolo 30);
 - f) gli amidi e le fecole aventi il carattere di prodotti per profumeria o per toeletta preparati o di preparazioni cosmetiche (capitolo 33).

2. A) I prodotti della macinazione dei cereali elencati nella seguente tabella rientrano in questo capitolo se hanno contemporaneamente, in peso, sul prodotto secco:
 - a) un tenore di amido (determinato secondo il metodo polarimetrico Ewers modificato) eccedente quello indicato nella colonna 2;
 - b) un tenore di ceneri (dedotte le materie minerali eventualmente aggiunte) non eccedente quello indicato nella colonna 3.

I prodotti che non soddisfano le suddette condizioni sono da classificare nella voce 2302. Tuttavia i germi di cereali interi schiacciati, in fiocchi o spezzati rientrano in ogni caso nella voce 1104.

- B) I prodotti di cui trattasi che rientrano in questo capitolo per effetto delle suddette disposizioni sono da classificare nelle voci 1101 o 1102 se il loro tasso di passaggio attraverso un setaccio di tela metallica, con apertura di maglie corrispondente a quelle indicate nelle colonne 4 o 5, secondo il caso, è (in peso) uguale o superiore a quello indicato in corrispondenza del cereale. In caso contrario questi prodotti sono da classificare nelle voci 1103 o 1104.

Natura del cereale 1	Tenore di amido 2	Tenore di ceneri 3	Tasso di passaggio attraverso un setaccio con apertura di maglie di	
			315 micron 4	500 micron 5
Frumento e segala	45 %	2,5 %	80 %	-
Orzo	45 %	3 %	80 %	-
Avena	45 %	5 %	80 %	-
Granturco e sorgo a grani	45 %	2 %	-	90 %
Riso	45 %	1,6 %	80 %	-
Grano saraceno	45 %	4 %	80 %	-

3. Ai sensi della voce 1103 sono considerati come «semole» e «semolini» i prodotti ottenuti dalla frantumazione dei chicchi di cereali e che rispondono, rispettivamente, alle seguenti condizioni:
 - a) i prodotti ottenuti dal granturco devono passare attraverso un setaccio di tela metallica con apertura di maglie di 2 mm in proporzione di almeno 95 % in peso;
 - b) i prodotti ottenuti da altri cereali devono passare attraverso un setaccio di tela metallica con apertura di maglie di 1,25 mm in proporzione di almeno 95 % in peso.